



Tribunale di Arezzo

Bando per i tirocini formativi ex art. 73 L. 98/2013 e succ. mod.

L'art. 73 della L. 98/2013, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014 prevede *"al fine di garantire la ragionevole durata del processo"* la possibilità di un periodo di formazione presso gli uffici giudiziari della durata di 18 mesi per *"i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter, secondo comma, lett. g) R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale e diritto amministrativo ovvero un punteggio di laurea non inferiore 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado"*, stabilendo: *"Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea"*, prescrivendo che: *" Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio."* e che gli ammessi allo stage sono affidati ad un magistrato che si è dichiarato disponibile, con il

quale collaborano, assistendolo e coadiuvandolo nel compimento delle ordinarie attività.

La normativa in esame prescrive che i tirocinanti sono tenuti agli obblighi di riserbo e riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione e devono mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del lavoro svolto ed astenersi dalla deposizione testimoniale. I suddetti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati, organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

L'esito positivo dello stage, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi¹.

Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi dell'art. 73, comma 8-ter, L.98/13 e succ. mod., una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181².

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti

¹ V. art. 73, co. 8, L. 98/2013 e succ. mod..

² V. art. 73, co. 8 bis L. 98/2013 e succ. mod..

nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica³. In applicazione della normativa innanzi richiamata, il Presidente del Tribunale

DETERMINA

in n. 10 i posti disponibili per lo stage in questione, prevedendo la possibilità che, a scelta dell'aspirante e compatibilmente con le esigenze di ufficio, il tirocinio possa essere svolto presso un solo settore (civile o penale) o presso entrambi, purché per una sola volta e per la durata complessiva di 18 mesi.

FISSA

il termine del 31 maggio 2018 h. 13,00 per la presentazione delle domande presso la segreteria della Presidenza del Tribunale, utilizzando il modulo inserito nel sito del Tribunale di Arezzo e comunque reperibile presso la suddetta segreteria.

DISPONE

l'inserimento del presente bando nel sito del Tribunale di Arezzo ed in quello dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

Arezzo, 02 maggio 2019

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Clelia Galantino

³ V.art. 73, co 8 ter L. 98/2013 e succ. mod..